

AGEVOLAZIONI

Le Faq di Enea e Mite sul decreto costi massimi

di Sergio Pellegrino



Venerdì 15 aprile, trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, **entra in vigore il decreto del Ministro della transizione ecologica 14 febbraio 2022** (*"Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici"*; c.d. **"DM costi massimi"**).

Nella giornata di ieri sono state [pubblicate sul sito di Enea sei faq](#), che meglio delineano i contorni della nuova **disciplina di asseverazione della congruità dei costi degli interventi di efficientamento energetico**.

Se nella **faq # 1** viene delineato l'**ambito di applicazione dell'asseverazione della congruità dei costi**, di **particolare interesse** è la **faq # 2** che puntualizza come i **costi massimi esposti nell'allegato A al decreto** sono riferiti all'**insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella**.

Vengono fatte delle **esemplificazioni pratiche**: ad esempio, nel caso di isolamento di pareti disperdenti, la fornitura dell'isolante termico, del sistema di ancoraggio, tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell'intonaco esterno di copertura dell'isolante, etc; per le superfici orizzontali o inclinate, la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata, etc.

Quindi, i **costi massimi dell'allegato A comprendono non soltanto le spese relative all'intervento "principale", ma anche quelle correlate**: il monte spesa è quindi unico e questo evidentemente rappresenta una differenza sostanziale rispetto al sistema basato sui prezziari.

Come espressamente previsto dal decreto, i **costi massimi non comprendono l'IVA, i costi delle prestazioni professionali, i costi connessi alle opere relative all'installazione e tutti i costi della manodopera**.

Sempre nella **faq # 2** viene precisato che tra le **“opere relative alla installazione”** rientrano unicamente quelle relative alle **opere provvisoriale**, tra le quali i **ponteggi**, e alle **opere connesse ai costi della sicurezza**.

La successiva **faq # 3** puntualizza invece come i **costi delle opere relative all'installazione e quelli della manodopera sono calcolati con riferimento ai prezziari indicati all'[articolo 3, comma 4, del decreto](#)**: si tratta dei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l'edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

La **faq # 4** conferma invece la possibilità per il tecnico abilitato di **determinare in maniera analitica un “nuovo prezzo”** in mancanza di una voce di costo nel prezzario.

La più importante (e sorprendente) delle risposte è la **faq # 5**, nella quale viene delineata la **procedura da seguire per l'asseverazione dei costi** che rientrano nelle tipologie “regolamentate” dall'Allegato A.

Viene valorizzato in modo “letterale” il **passaggio del [comma 13-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio](#)** che stabilisce che *“Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezziari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), **nonché** ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022”*.

Secondo l'interpretazione proposta, **l'asseverazione della spesa sostenuta deve prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezziari, sia rispetto al DM costi massimi**:

- **il controllo rispetto ai prezziari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all'opera compiuta (fornitura e installazione);**
- **il controllo rispetto al DM costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni.**

Come indicato nella **tabella proposta nella faq**:

- si utilizza il **prezzario** per determinare l'importo massimo attribuibile all'**opera compiuta**, ossia per fornitura e installazione;
- si utilizzano invece i **costi massimi** dell'allegato A del decreto per la parte relativa alla **fornitura dei beni**, mentre nuovamente è il prezzario il riferimento per le opere relative all'installazione e per la manodopera per l'installazione.

La spesa ammissibile asseverata sarà pari al minore fra i due valori.

Un **meccanismo francamente tortuoso**, che, immagino, richiederà una nuova versione dell'asseverazione che dovrà essere predisposta da parte dei tecnici abilitati.

L'ultima *faq* stabilisce infine che **è comunque necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici** per tipologia di intervento di cui all'Allegato A per gli **interventi di ecobonus che non richiedono l'asseverazione delle spese sostenute**: le fattispecie in questione sono quelle degli interventi che non accedono all'opzione di cessione del credito o sconto in fattura, ovvero che vi accedono ma hanno un costo inferiore a 10.000 euro o sono in edilizia libera, ovvero per i quali non è necessaria l'asseverazione ai sensi dell'Allegato A del DM requisiti tecnici.